REGOLAMENTO DISCIPLINARE I.I.S. "A. VOLTA" - PAVIA

I. INFRAZIONI DISCIPLINARI

- 1. Gestione dei conflitti e dei problemi disciplinari all'interno della classe. Dei conflitti e dei problemi disciplinari, in quanto aspetti inerenti alla programmazione didattica, è investito il Consiglio di classe nella sua totalità. Il Consiglio di classe adotta strategie opportune per prevenire i problemi di carattere disciplinare ovvero per gestirli prima che essi assumano rilevanza formale.
- **2. Infrazioni disciplinari.** Le infrazioni disciplinari consistono in violazioni dei doveri scolastici, così come previsti dall'articolo 3 del Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, che s'intende interamente recepito, e come meglio specificati negli articoli che seguono.
- **3.** Comportamenti che turbano il regolare svolgimento delle lezioni. Il continuo e volontario disturbo delle lezioni e ogni altro comportamento idoneo ad ostacolare il regolare svolgimento della vita scolastica, nonché le assenze prolungate e ingiustificate durante l'ora di lezione, sono sanzionabili con l'ammonizione del docente annotata sul Registro di classe, l'assegnazione di lavori aggiuntivi, il richiamo del Capo d'Istituto.
- 4. Rifiuto di eseguire le istruzioni impartite dal docente o dal Capo d'Istituto. Il docente può, in caso di persistenti comportamenti turbativi dello svolgimento della lezione o della vita scolastica, allontanare temporaneamente lo studente dalla classe con contestuale assegnazione di lavori utili per il recupero della lezione persa. Tale allontanamento è annotato sul Registro di classe. Prima di applicare la sanzione il docente provvede a darne idoneo preavviso allo studente e assicura l'affidamento dello stesso al personale ausiliario o agli uffici della presidenza. Quando i comportamenti elencati nell'articolo 3 sono accompagnati dal rifiuto di eseguire le istruzioni impartite dal docente o dal Capo d'Istituto, questi, dopo aver consultato i docenti interessati, instaura un colloquio con la famiglia al fine di adottare i provvedimenti più opportuni per reintegrare correttamente lo studente nella vita scolastica ovvero sollecitare i provvedimenti disciplinari di cui al successivo articolo 6 commi 2 e 3 .
- **5. Frequenza irregolare, mancato assolvimento degli impegni di studio.** Gli studenti che non frequentano regolarmente le lezioni o che, con modalità analoghe, non assolvono normalmente gli impegni di studio senza che vi siano giustificazioni ragionevoli sono richiamati dal Capo d'Istituto, su indicazione del Coordinatore del Consiglio di classe, il quale effettua la segnalazione alla famiglia. In accordo con la famiglia saranno adottati i provvedimenti più opportuni, non necessariamente sanzionatori, per reintegrare pienamente lo studente nella comunità scolastica. La segnalazione può essere direttamente effettuata dal Coordinatore del Consiglio di classe.
 - I comportamenti indicati nel comma 1 possono comportare, allorché il Capo d'Istituto lo ritenga opportuno, anche in considerazione di quanto in merito deliberato dai consigli di classe, la non ammissione in classe, con tempestiva informazione alla famiglia.

- **6. Atteggiamenti e comportamenti offensivi nei confronti dell'istituzione scolastica e del personale.** Gli atteggiamenti e i comportamenti che offendono il Capo d'Istituto, i docenti e tutto il personale della scuola sono punibili con il richiamo del Capo d'Istituto, segnalato alla famiglia, nonché forme simboliche di risarcimento morale della persona offesa.

 Se tali atti si presentano in forma particolarmente grave o sono ripetuti sono sanzionabili con il temporaneo allontanamento dalle lezioni con permanenza a scuola ovvero, in base alla gravità, con l'allontanamento dalla comunità scolastica.

 La mancanza di rispetto nei confronti dell'istituzione scolastica nel suo complesso è sanzionabile, in alternativa alle sanzioni previste nel primo comma, con l'assegnazione di lavori utili a riparare il torto arrecato. In tal caso la sanzione può essere negoziata tra lo studente e l'autorità scolastica.
- 7. Offese ai compagni. Le offese ai compagni, arrecate sia verbalmente sia con altri mezzi, sono sanzionabili, secondo la gravità, con l'ammonizione del docente, l'allontanamento temporaneo dalla classe, l'ammonizione del Capo d'Istituto, forme simboliche di risarcimento morale della persona offesa.
 Se gli atti suindicati consistono in gravi insulti, sopraffazioni, intimidazioni, minacce, percosse, molestie è disposto l'allontanamento dalle lezioni con permanenza a scuola e l'assegnazione di lavori utili alla comunità scolastica, ovvero l'allontanamento dalla comunità scolastica fino a cinque giorni. Il limite predetto può essere superato in caso di atti aggravati da elevata potenzialità offensiva, salva l'applicazione, ricorrendone i presupposti, dell'art.13 del presente Regolamento.
- 8. Mancato rispetto delle disposizioni organizzative e di sicurezza adottate dalla scuola. Il mancato rispetto delle norme organizzative o di sicurezza adottate dalla scuola è segnalato dal docente o dal personale scolastico al Capo d'Istituto che, richiamato lo studente e valutata la gravità e pericolosità dei fatti, informa la famiglia e la Sezione disciplinare della classe per predisporre gli interventi ritenuti più utili per ottenere il rispetto delle regole violate.

 Il Capo d'Istituto può adottare misure di sicurezza particolari, individuali o collettive, se il comportamento dello studente o della classe è idoneo a creare future situazioni di pericolo o di reiterazione dei comportamenti trasgressivi.
- **9. Responsabilità civile.** Gli studenti che arrecano danno alle strutture, alle attrezzature didattiche, agli arredi e in genere al patrimonio della scuola, rispondono in base alla legislazione civilistica vigente del risarcimento dei danni ed alle norme regolamentari adottate dal Consiglio d'Istituto. Particolari modalità di risarcimento possono essere previste da un patto di corresponsabilità stipulato con la famiglia. Tale patto potrà prevedere la responsabilità solidale dei genitori per danni provocati da allievi maggiori di età.
 - Se in tali comportamenti si configurano gli estremi degli atti vandalici, alla responsabilità civile si associa la responsabilità disciplinare ai sensi dell'art.6 ultimo comma.
- **10.** Uso scorretto delle strutture e attrezzature scolastiche. L'uso scorretto delle strutture e attrezzature scolastiche può comportare la temporanea sospensione dallo svolgimento di attività richiedenti l'uso di particolari strutture o attrezzature. La decisione è presa dal Capo d'Istituto, eventualmente sentita la Sezione disciplinare della classe.
 - Il Capo d'Istituto, eventualmente sentita la Sezione disciplinare della classe, può disporre il versamento di una somma di danaro con funzione cautelare.

- 11. Promozione o partecipazione a disordini. La promozione o la partecipazione a disordini, eventualmente idonee ad ostacolare il normale svolgimento dell'attività scolastica, sono sanzionabili, secondo la gravità, sino all'allontanamento dalla comunità scolastica. Gli organi collegiali della scuola valuteranno l'atteggiamento più opportuno da tenere in caso di situazioni particolari, quali autogestioni, occupazioni, scioperi indetti nel corso di manifestazioni dei movimenti degli studenti.
- **12. Uso scorretto dei documenti scolastici.** L'uso scorretto dei documenti scolastici è sanzionabile con il richiamo del Capo d'Istituto, segnalato alla famiglia. Può comportare, altresì, l'adozione di particolari misure idonee ad evitarne in futuro l'uso non consentito.

La falsificazione dei predetti documenti è sanzionabile con l'allontanamento dalle lezioni con permanenza a scuola, ovvero, secondo la gravità, con l'allontanamento dalla comunità scolastica sino a tre giorni.

13. Reati. Se le infrazioni commesse sono previste dalla legge come reato, l'allontanamento dalla comunità scolastica può essere disposto fino a quindici giorni. Se i reati commessi violano la dignità e il rispetto della persona umana e comportano un pericolo per l'incolumità delle persone la durata dell'allontanamento, in deroga al comma presedente, è commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo.

Nei casi di recidiva o di atti violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica durante l'anno, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione agli esami di stato conclusivi del corso di studi, o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

14. Scopi della sanzione disciplinare. La sanzione, anche se diversa da quelle nominate nel presente regolamento, è sempre commisurata alla gravità dell'infrazione commessa e tende a responsabilizzare lo studente, a riparare il torto, ad educare alla legalità. Nell'irrogare una sanzione si deve tenere conto della sua efficacia educativa sulla personalità dello studente.

La responsabilità disciplinare è personale.

La sanzione è sempre motivata.

Le sanzioni, ad eccezione dell'ammonizione del docente e dell'allontanamento temporaneo dalla classe, sono sempre segnalate alla famiglia. E', tuttavia, facoltà del docente, del Coordinatore di classe o del Capo d'Istituto disporre la segnalazione alla famiglia anche delle predette sanzioni.

15. Menzione. Le sanzioni diverse dall'ammonizione del docente o l'allontanamento temporaneo dalla lezione da parte di un docente possono essere annotate sul documento finale della valutazione. Dopo un anno l'interessato può chiederne la cancellazione con ricorso motivato alla Commissione di garanzia dell'Istituto, che la concede allorché nell'anno trascorso lo studente non abbia riportato altre punizioni, diverse dall'ammonizione del docente o dall'allontanamento temporaneo dalla lezione da parte di un docente.

- **16. Mancata esecuzione della sanzione.** La mancata esecuzione di una sanzione che per la sua natura deve essere eseguita dallo studente comporta l'applicazione di una sanzione più grave.
- **17. Concorso di infrazioni.** In caso di concorso di infrazioni disciplinari è irrogata la sanzione prevista per l'infrazione più grave.

Se le infrazioni disciplinari sono ripetute intenzionalmente, può essere disposto, secondo la gravità e il grado dell'intenzione, l'allontanamento dalla comunità scolastica.

18. Divieti di legge. Allorché lo studente compia azioni vietate dalla legge, diverse dai reati, l'autorità scolastica, nella persona del Capo d'Istituto o di un suo delegato, può promuovere l'applicazione delle sanzioni specifiche previste dalla legge violata, nonché le sanzioni disciplinari che ritiene opportune in relazione alla gravità del fatto.

In caso di violazioni del Codice in materia di protezione dei dati personali è comminata la sanzione dell'allontanamento dalle lezioni con permanenza a scuola o, nei casi più gravi, l'allontanamento dalla comunità scolastica fino a sette giorni. Se le predette violazioni sono aggravate dal grave nocumento a persone che fanno parte della comunità scolastica l'allontanamento può essere disposto sino quindici giorni, salva l'applicazione di sanzioni alternative o di più gravi sanzioni in caso di ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

- 19. Oblazione delle infrazioni ambientali. In caso di violazioni ambientali, segnalate dagli studenti incaricati della sorveglianza, al trasgressore è concesso, se il danno arrecato è di lieve entità o gli atti compiuti non si configurano come infrazioni gravi, di estinguere l'azione disciplinare con il versamento di una somma di denaro, anche simbolica, determinata dal Consiglio di Istituto, che sarà utilizzata dall'istituzione per opere finalizzate al miglioramento dell'ambiente scolastico. Se il comportamento riguarda un'intera classe saranno adottate misure collettive sia di carattere preventivo che sanzionatorio per ripristinare il corretto rapporto con l'ambiente scolastico.
- **20. Telefoni cellulari.** Non è consentito, durante le ore di lezione, l'uso di telefoni cellulari, i quali devono rimanere spenti e non solamente silenziati. Solo in casi eccezionali, dietro autorizzazione del docente o del Preside o di un suo delegato, l'alunno può effettuare una chiamata per motivi indifferibili e urgenti, allorché non sia possibile, o non sufficientemente rapido, l'uso della linea telefonica della scuola. Non si riconosce all'alunno il diritto di essere prontamente contattato, in caso di necessità, dalla famiglia, potendosi allo scopo utilizzare le linee telefoniche della scuola.

Durante i cambi d'ora valgono le stesse regole, salva l'applicazione di una ragionevole tolleranza.

Il telefono cellulare non può essere, altresì, utilizzato per le funzioni diverse da quelle relative alla comunicazione (orologio, giochi, calcolatrice), salva espressa autorizzazione del docente data di volta in volta (ad es. per l'uso della funzione di calcolo).

La non osservanza delle regole suesposte autorizza il docente ad adottare provvedimenti di carattere disciplinare, in primo luogo il preavviso seguito eventualmente da un richiamo informale; successivamente, se lo studente persiste nel tenere acceso il cellulare, l'invito a consegnarlo, nel qual caso esso sarà restituito al termine della lezione. Nei casi più gravi di reiterazione del comportamento il docente può invitare l'alunno a consegnare il cellulare in

Presidenza. In tal caso il cellulare sarà restituito al termine delle lezioni della giornata. In accordo con le famiglie il cellulare potrà essere restituito direttamente ad un genitore. La custodia del cellulare da parte dell'ufficio della Presidenza o del docente dovrà assicurare la riservatezza dei dati personali contenuti nella scheda. Se l'alunno rifiuta di depositare il cellulare nei modi descritti, il docente valuterà l'opportunità di adottare immediatamente misure sanzionatorie di propria spettanza o di chiedere l'applicazione di più gravi sanzioni agli organi competenti. E' in ogni caso inibito l'uso delle funzioni di videoregistrazione, se non dopo attenta ed espressi informativa e consenso di tutti i soggetti coinvolti ed in casi assolutamente eccezionali, in ottemperanza alle prescrizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, vista la potenziale offesa alla riservatezza dei predetti utilizzi. Il divieto dovrà essere applicato anche durante l'intervallo delle lezioni

La medesima procedura è utilizzabile per altri oggetti che possono interferire negativamente sullo svolgimento dell'attività didattica.

II. ASPETTI PROCEDURALI

- **21. Competenza.** L'organo competente ad irrogare una determinata sanzione può, quando ciò sia compatibile con la natura della sanzione stessa, irrogare anche la sanzione di grado inferiore.
- 22. Sanzioni inflitte dal docente. Il docente, nell'irrogare le sanzioni di sua competenza, ossia l'ammonizione e l'allontanamento temporaneo dalla lezione con l'assegnazione di lavori utili per il recupero della lezione persa, contesta immediatamente il fatto all'interessato, informandolo della sua facoltà di esporre le proprie ragioni difensive. L'allontanamento dalla lezione vale per il giorno in cui è adottato; se è opportuno adottare la più grave sanzione dell'allontanamento da una o più lezioni, con permanenza all'interno dell'Istituto, per più giorni consecutivi, la decisione spetta alla Sezione disciplinare.

 La sanzione è annotata sul Registro di classe.
- **23. Sanzioni inflitte dal Capo d'Istituto.** Il Capo d'Istituto nell'adottare i provvedimenti di sua competenza, ossia il richiamo segnalato alla famiglia, la richiesta di risarcimento dei danni in base ai principi della responsabilità civile, le sanzioni previste dagli articoli 10 e 12 del presente Regolamento, può sentire il parere non vincolante della Sezione disciplinare della classe.
 - Il Capo d'Istituto comunica tempestivamente al destinatario il fatto contestato, informandolo della sua facoltà di esporre le proprie ragioni difensive ed informa la famiglia.
 - Il Capo d'Istituto può adottare, in caso d'urgenza, provvedimenti cautelari che, nel caso abbiano natura disciplinare e non siano di sua competenza, saranno ratificati dall'organo collegiale con funzioni disciplinari.
- **24. Sezione disciplinare della classe.** La Sezione disciplinare della classe è composta dal Capo d'Istituto, che provvede alla convocazione e la presiede, dal Coordinatore, da un docente nominato dal Consiglio di classe, da un genitore e da

uno studente, eletti dalle rispettive assemblee di classe, e decide a maggioranza dei suoi componenti. In caso di impedimento di uno dei componenti il Capo d'Istituto procede alla sua sostituzione, nominando, di preferenza, uno dei rappresentanti eletti nel consiglio di classe. Se non è possibile provvedere alla sostituzione, la sezione disciplinare può comunque validamente deliberare, purché la maggioranza sia pari alla maggioranza assoluta dei componenti.

E' competente a deliberare l'allontanamento dalle lezioni con permanenza a scuola fino a sette giorni, la sospensione di attività ricreative o sportive, l'assegnazione di attività in favore della comunità scolastica, anche in orario extrascolastico; può disporre o chiedere l'applicazione di sanzioni di minore gravità ai titolari del relativo potere disciplinare e, in genere, adottare tutte le sanzioni alternative. La permanenza a scuola è da intendersi come presenza dello studente in una delle sedi dell'istituto, quali la scuola in ospedale, e non necessariamente la sede in cui è ubicata la classe di appartenenza. L'allontanamento dalle lezioni è accompagnato dall'assegnazione di compiti per il recupero delle lezioni perse oppure associato all'assegnazione di lavori utili alla comunità scolastica.

In caso di conflitto d'interessi tra alunno da sottoporre a sanzione e membri della Sezione disciplinare, il Capo d'Istituto provvede alla sostituzione. Allorché nei confronti dell'alunno membro della Sezione disciplinare sia adottato un provvedimento di allontanamento dalla comunità scolastica o di allontanamento dalle lezioni per più giorni consecutivi o più provvedimenti di minore gravità, ne è disposta la decadenza con sostituzione permanente mediante procedimento di surrogazione.

25. Convertibilità delle sanzioni. A seconda della gravità dell'infrazione l'allontanamento dalla comunità scolastica può essere accompagnato o sostituito dalla sospensione di attività ricreative o sportive o altre sanzioni alternative. L'allontanamento dalla comunità scolastica può essere accompagnato dall'assegnazione di lavori utili per la collettività, previo accordo con gli enti che operano sul territorio.

Gli organi competenti ad irrogare sanzioni disciplinari possono adottare sanzioni non espressamente previste dal presente regolamento, purché di analoga valenza disciplinare in relazione alla propria competenza e nel rispetto dei principi elencati nell'art. 14.

Il risarcimento simbolico della persona offesa ai sensi degli articoli 6 e 7 del presente Regolamento può consistere nel versamento di una somma di denaro a enti che operano nel campo della ricerca scientifica, della solidarietà umana e sociale. Tale sanzione è di competenza del docente, del Capo d'Istituto, degli organi collegiali con funzioni disciplinari.

L'interessato, chiamato ad esporre le proprie ragioni difensive, può negoziare la sanzione proponendone la conversione e indicandone le modalità e i tempi di esecuzione.

- **26. Consiglio di classe.** Il Consiglio di classe è competente a deliberare l'allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni. Se il consiglio di classe, all'inizio dell'anno scolastico, non è ancora completo per mancanza della componente rappresentativa di alunni e genitori, le deliberazioni, se ricorrono gli estremi della necessità e dell'urgenza, sono adottate dal consiglio formato dai soli docenti.
- **27. Consiglio di Istituto.** Il Consiglio di Istituto è competente ad irrogare la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni, nonché l'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione

dallo scrutinio finale o la non ammissione agli esami di stato conclusivi del corso di studi ovvero il solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

28. Procedimento. Prima di irrogare la sanzione gli organi competenti ad irrogare sanzioni disciplinari comunicano allo studente il fatto contestato come infrazione, informandolo della sua facoltà di esporre le proprie ragioni difensive anche in forma scritta. Il destinatario della sanzione è, comunque, sempre sentito personalmente. L'autorità scolastica avrà cura di informare preventivamente la famiglia delle convocazioni degli organi collegiali in funzione disciplinare.

Prima di irrogare la sanzione disciplinare gli organi competenti svolgono, se necessario, anche delegando uno o più componenti, attività preliminari di accertamento del fatto addebitato all'alunno.

I predetti accertamenti, finalizzati a verificare la sussistenza di precisi e concreti elementi di colpevolezza, devono essere effettuati con particolare cura in caso di irrogazione delle sanzioni di cui all'art.13 del presente Regolamento.

Tutti gli organi competenti ad irrogare sanzioni disciplinari instaurano con lo studente un colloquio finalizzato a rendere l'interessato consapevole della natura e della gravità del fatto contestato e della funzione della sanzione inflitta, in modo da favorire il ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Nei periodi di allontanamento dalla comunità scolastica non superiori a quindici giorni è previsto un rapporto con lo studente e i genitori tale da garantire un sereno reintegro nella comunità scolastica, anche mediante periodici rientri a scuola, senza la partecipazione alle lezioni, e contatti con i docenti.

Nei periodi superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, se necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero che miri al reintegro nella comunità scolastica.

29. Commissione di garanzia. La Commissione di garanzia dell'Istituto è composta dal Capo d'Istituto, due docenti, un genitore, uno studente. Le funzioni di presidente sono svolte dal Capo d'Istituto, che procede, anche su richiesta di chi vi abbia interesse, alla convocazione della Commissione e alla compilazione dell'ordine del giorno.

Le decisioni sono adottate a maggioranza dei componenti.

Il Capo d'Istituto è membro di diritto. I docenti sono eletti dal Collegio dei docenti. Il genitore è nominato dal Consiglio d'Istituto, lo studente è eletto dal comitato dei rappresentanti di classe.

La Commissione dura in carica un anno.

30. Ricorsi. Contro le sanzioni è ammesso ricorso alla Commissione di garanzia dell'Istituto entro quindici giorni dalla comunicazione o, in caso di sanzione immediatamente applicata, l'irrogazione della sanzione.

La Commissione di garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

31. Procedimento. Il ricorso deve essere redatto per iscritto in maniera sintetica e informale e depositato, nel termine previsto dall'articolo 30, presso la segreteria della Commissione di garanzia.

La Commissione esamina tempestivamente, o comunque entro dieci giorni, il caso sottoposto al suo esame e, sentito il ricorrente, l'organo che ha irrogato la

sanzione e chiunque ritenga opportuno, decide a maggioranza dei suoi componenti.

La Commissione può confermare o annullare la sanzione contro cui è stato inoltrato il ricorso oppure convertirla in altra sanzione di pari o minore gravità.

Il ricorso può essere proposto anche per violazioni del presente Regolamento riguardanti il procedimento di irrogazione delle sanzioni e la loro successiva applicazione.

Un membro della Commissione, nominato dal Presidente, svolge funzioni di segretario e redige apposito verbale da cui risulta la motivazione della decisione adottata.

E' ammesso ricorso, con la procedura prevista dalle disposizioni precedenti, anche contro atti o provvedimenti del personale o degli organi della scuola che, pur non presentandosi formalmente come sanzioni, di fatto ne abbiano la natura.

32. Esecuzione delle sanzioni. L'esecuzione delle sanzioni compete, se l'organo è monocratico, all'organo stesso, diversamente al Capo d'Istituto, che può avvalersi della collaborazione del Coordinatore di classe o altro componente dell'organo collegiale.

L'eventuale patto di corresponsabilità di cui all'art.9 del presente Regolamento, condiviso dall'organo competente ad irrogare la sanzione, può prevedere che l'esecuzione della stessa sia demandata alla famiglia, che ne dà conto all'autorità scolastica. Sono utlizzabili anche particolari forme di esecuzione o sostituzione della sanzione disciplinare quali la sospensione della sanzione e la messa alla prova, o misure analoghe, allorché sia ravvisabile un pronto ravvedimento dell'allievo o una maggiore efficacia della misura adottata.

Il mancato assolvimento delle sanzioni alternative o negoziate o delle particolari misure adottate ai sensi del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione originaria o della sanzione espressamente prevista, in subordine, dal provvedimento disciplinare.

Nel valutare la condotta dell'allievo sottoposto a sanzione disciplinare il Consiglio di classe tiene conto del suo comportamento nell'esecuzione della sanzione.

- **33. Pareri.** La Commissione di garanzia dell'Istituto svolge una funzione interpretativa del presente Regolamento e fornisce pareri a chiunque vi abbia interesse e ne faccia richiesta per iscritto.
- **34. Incompatibilità.** Se c'è incompatibilità tra un membro di un organo collegiale competente ad irrogare sanzioni disciplinari e le parti interessate, il Presidente procede alla sua sostituzione, sentendo gli altri componenti della commissione. Il Capo d'Istituto è sostituito dal collaboratore vicario o altro docente delegato.
- **35. Esonero dal servizio.** I docenti membri della Commissione di garanzia dell'Istituto sono esonerati dal servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle funzioni collegiali.